

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAUSTI, ENZO BALOCCHI, D'ONOFRIO, GRIPPO, LECCISI, SANZA,
GELPI, PUJIA, ZANFERRARI AMBROSO, FUMAGALLI CARULLI,
SANGALLI, SILVIA COSTA, MOIOLI VIGANÒ**

Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali

Presentata il 26 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'inizio dell'iter parlamentare della nuova legge di riforma per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consiglieri comunali e provinciali è doveroso affrontare il problema del nuovo ruolo e dello *status* degli amministratori locali. Questa esigenza è abbastanza forte malgrado l'ultima legge in materia risalga al 1985, soprattutto in relazione alla dimensione e alle diverse responsabilità affidate oggi ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri comunali.

Non si tratta pertanto di innovare eccessivamente ma soltanto di andare a rivedere, a migliorare e ad attualizzare la legge 27 dicembre 1985, n. 816, anche alla luce della nuova disciplina delle autonomie locali.

Infatti i compiti e le responsabilità degli amministratori locali stanno sempre più crescendo, e giustamente, perché si sta facendo strada il convincimento dell'opportunità di un allargamento delle competenze locali per realizzare un'efficienza crescente del settore pubblico e per dare risposte più adeguate alle esigenze dei cittadini. Ma finora non esisteva un corrispettivo di remunerazione e di indennizzo pari alla responsabilità e all'impegno che gli amministratori locali dovevano accollarsi, forse per una visione pseudo moralistica o peggio ancora per il retaggio della vecchia visione borghese e risorgimentale, secondo cui le cariche politiche ed amministrative dovevano essere riservate ai notabili ed ai benestanti. Sta di fatto che in democrazia occorre che tutti siano messi

in condizione di poter operare nelle pubbliche amministrazioni e nelle cariche rappresentative e nelle migliori condizioni per poter esercitare mandati sempre più complessi.

Nonostante la legge n. 816 del 1985 abbia rappresentato un buon avvio alla soluzione del problema, contiene notevoli timidezze ed imprecisioni e ha sortito scarsi effetti.

Risultato è che per la modestia degli emolumenti si sta restringendo il numero di coloro che sono disponibili ad assumersi l'onere di fare il pubblico amministratore, si rende difficile il ricambio di classe dirigente e si va sempre più limitando ai professionisti della politica la presenza nelle amministrazioni locali.

Infatti per un professionista, per un imprenditore, o anche per un qualsiasi dirigente o funzionario sia pubblico che privato, l'impegno porta ad un disagio finanziario che diventa ostativo. E nelle nostre amministrazioni diventa sempre più difficile trovare imprenditori, professionisti o persone che nell'attività lavorativa abbiano gratificazioni o successo, e questo con grave danno per la rappresentatività e per gli stessi risultati amministrativi.

La presente proposta di legge si prefigge di realizzare sensibili miglioramenti economici nelle indennità degli amministratori locali per avere un equilibrio con le retribuzioni attribuite per responsabilità analoghe nel settore privato e per mettere in condizione un'area sempre più vasta di cittadini di non aver ostacoli all'impegno amministrativo.

Inoltre introduce una nuova disciplina per le aspettative, con la possibilità di fruire di una aspettativa a *part time* e cioè al 50 per cento dell'orario lavorativo. E questo per dare la possibilità di uno sgravio lavorativo ai sindaci dei piccoli comuni e per dare una risposta a coloro che non intendono troncarsi definitivamente con il mondo del lavoro, specie se si pensa a quella che è e deve essere la transitorietà dell'impegno amministrativo.

Viene, infine, proposta una disciplina certa, per dare ai cittadini alle armi per il servizio di leva la piena possibilità di

adempiere senza ostacoli al mandato amministrativo.

Nella proposta di legge viene poi inserita la disciplina per gli amministratori del nuovo livello istituzionale introdotto dalla legge n. 142 del 1990, che è la città metropolitana.

Venendo agli articoli, che per una scelta di semplicità recano modifiche alla legge n. 816 del 1985, l'articolo 1 introduce accanto alla esistente aspettativa a tempo pieno una aspettativa a *part time*, lasciando immutati gli altri aspetti normativi.

L'articolo 2 specifica chi ha diritto all'aspettativa, sia a *part time* che a tempo pieno. La novità significativa è la possibilità per tutti i sindaci di poter fruire dell'aspettativa a *part time* e la possibilità di scelta tra i due istituti per gli enti di maggior rilevanza.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede il diritto all'aspettativa *part time* e a tempo pieno anche per i consiglieri di comuni che abbiano oltre un milione di abitanti e per i consiglieri delle città metropolitane.

L'articolo 3 prevede il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui siano convocate sedute di organi formalmente istituiti per legge per tutti i consiglieri di comuni superiori a un milione di abitanti che siano lavoratori dipendenti.

L'articolo 4 sancisce il diritto all'indennità di carica per i sindaci, gli assessori dei comuni superiori a mille abitanti, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città metropolitane. Agli assessori che svolgono funzioni vicarie del sindaco o del presidente della provincia è attribuita una maggiorazione dell'indennità di carica del 20 per cento. Sempre all'articolo 5 viene introdotta l'indennità sostitutiva di mancato reddito, che sostituisce il meccanismo del raddoppio dell'indennità, previsto dalla legge n. 816 del 1985 per chi andasse in aspettativa o per chi fosse lavoratore non dipendente. Tale istituto era piuttosto approssimativo ed era inadeguato nella sua elementarietà a garantire un reddito ade-

guato ed articolato a chi operasse a tempo pieno. Inoltre, la possibilità dell'aspettativa a *part time* comporta la possibilità di fruire di metà di questa indennità.

Gli articoli 5 e 6 estendono il diritto all'aspettativa, all'indennità di carica e all'indennità sostitutiva di mancato guadagno ai presidenti di aziende speciali o di consorzi di enti locali con più di trecento dipendenti.

Gli articoli 7 e 8 determinano la disciplina dell'indennità di presenza per i consiglieri e la non cumulabilità.

L'articolo 9 prevede la necessaria attestazione dell'ente di appartenenza per i permessi retribuiti e non dei consiglieri che siano lavoratori dipendenti.

L'articolo 10 estende ai consiglieri di circoscrizione con popolazione superiore a centomila abitanti il trattamento econo-

mico e giuridico previsto per i consiglieri di comuni con pari popolazioni.

L'articolo 11 accolla l'onere finanziario delle nuove indennità e dei nuovi gettoni di presenza agli enti, senza alcun aggravio di spesa per lo Stato.

L'articolo 12 abroga la norma transitoria prevista dalla legge n. 816 del 1985 che manteneva in vita un riferimento alla legge n. 632 del 1979 per le indennità degli amministratori.

L'articolo 13 tende a tutelare la possibilità per i consiglieri in servizio di leva di esplicitare efficacemente il mandato amministrativo.

L'articolo 14 introduce la possibilità per tutti gli amministratori indicati dalla legge n. 816 del 1985 di una assicurazione per tutti i rischi legati all'espletamento del loro mandato.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

TABELLE DI RAFFRONTO TRA LE PRECEDENTI INDENNITÀ
E QUELLE PROPOSTE DALLA PROPOSTA DI LEGGE

INDENNITÀ SINDACI - ATTUALI

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
Fino a 3.000 abitanti	440.000	non ammessa
Da 3.001 a 5.000 abitanti	660.000	non ammessa
Da 5.001 a 30.000 abitanti	880.000	1.760.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	990.000	1.980.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	1.210.000	2.420.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti	1.430.000	2.860.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	1.650.000	3.300.000
Oltre 500.000 abitanti	2.200.000	4.400.000

INDENNITÀ SINDACI - PROPOSTE

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspettativa a tempo pieno o lav. autonomo
Fino a 1.000 abitanti	800.000	1.400.000	non ammessa
Da 1.001 a 3.000 abitanti	1.000.000	1.600.000	non ammessa
Da 3.001 a 5.000 abitanti	1.300.000	1.900.000	non ammessa
Da 5.001 a 10.000 abitanti	1.600.000	2.200.000	non ammessa
Da 10.001 a 30.000 abitanti	1.800.000	2.400.000	3.000.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	2.000.000	2.750.000	3.500.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	2.500.000	3.250.000	4.000.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	3.500.000	4.400.000	5.300.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	4.500.000	5.750.000	7.000.000
Oltre 1.000.000 abitanti	5.500.000	5.750.000	8.500.000

INDENNITÀ ASSESSORI COMUNALI - ATTUALI

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
Fino a 3.000 abitanti	non ammessa	non ammessa
Da 5.001 a 30.000 abitanti	396.000	non ammessa
Da 30.001 a 50.000 abitanti	440.000	non ammessa
Da 50.001 a 100.000 abitanti	726.000	1.452.000
Da 100.001 a 250.000 abitanti	858.000	1.716.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	1.072.000	2.145.000
Oltre 500.000 abitanti	1.430.000	2.860.000

INDENNITÀ ASSESSORI COMUNALI - PROPOSTE

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspettativa a tempo pieno o lav. autonomo
Da 1.001 a 3.000 abitanti	300.000	non ammessa	non ammessa
Da 3.001 a 5.000 abitanti	400.000	non ammessa	non ammessa
Da 5.001 a 10.000 abitanti	650.000	non ammessa	non ammessa
Da 10.001 a 30.000 abitanti	800.000	non ammessa	non ammessa
Da 30.001 a 50.000 abitanti	1.000.000	1.750.000	non ammessa
Da 50.001 a 100.000 abitanti	1.250.000	2.000.000	2.750.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	1.750.000	2.650.000	3.550.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	2.250.000	3.500.000	4.750.000
Oltre 1.000.000 abitanti	3.000.000	3.500.000	6.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDENNITÀ PRESIDENTI PROVINCE - ATTUALI

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
Fino a 250.000 abitanti	1.210.000	2.420.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	1.430.000	2.860.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	1.650.000	3.300.000
Oltre 1.000.000 abitanti	1.980.000	3.960.000

INDENNITÀ PRESIDENTI PROVINCE - PROPOSTE

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspettativa a tempo pieno o lav. autonomo
Fino a 500.000 abitanti	3.000.000	3.750.000	4.500.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	3.500.000	4.400.000	5.300.000
Oltre 1.000.000 abitanti	4.000.000	4.700.000	5.800.000

INDENNITÀ ASSESSORI PROVINCE - ATTUALI

Classe	Senza aspett.	Con aspettativa o lavor. autonomi
Fino a 250.000 abitanti	786.000	1.572.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	930.000	1.860.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	1.072.000	2.144.000
Oltre 1.000.000 abitanti	1.287.000	2.574.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDENNITÀ ASSESSORI PROVINCE - PROPOSTE

Classe	Senza aspett.	Con aspett. a tempo parziale	Con aspettativa a tempo pieno o lav. autonomo
Fino a 500.000 abitanti	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	1.750.000	2.650.000	3.550.000
Oltre 1.000.000 abitanti	2.000.000	2.900.000	3.800.000

INDENNITÀ DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

	Attuali	Proposte
Comuni fino a 30.000 abitanti	16.500	39.000
Da 30.001 a 250.000 abitanti	27.500	65.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti	44.000	90.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	77.000	115.000
Oltre 1.000.000 abitanti		160.000

INDENNITÀ DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Attuali	Proposte
Province fino a 250.000 abitanti .. 27.500	Fino a 500.000 abitanti 65.000
Da 250.001 a 500.000 abitanti 33.000	Da 500.001 a 1.000.000 abitanti . 90.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti .. 55.000	Oltre 1.000.000 abitanti 115.000
Oltre 1.000.000 abitanti 77.000	

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Collocamento in aspettativa*).
— 1. Agli effetti della presente legge possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita a tempo parziale, intendendosi per questa un tempo corrispondente a metà dell'orario di lavoro, o a tempo pieno, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti alle cariche di cui alla presente legge.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

3. Per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa ai sensi della presente legge, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi enti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Amministratori aventi diritto all'aspettativa*). — 1. Possono essere

posti, a richiesta, in aspettativa a tempo parziale:

- a) i sindaci;
- b) gli assessori dei comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti, o capoluoghi di provincia;
- c) i presidenti e gli assessori provinciali;
- d) i sindaci e gli assessori delle città metropolitane;
- e) i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

2. Possono essere posti, a richiesta, in aspettativa a tempo pieno:

- a) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- b) gli assessori dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
- c) i presidenti e gli assessori provinciali;
- d) i sindaci e gli assessori delle città metropolitane;
- e) i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

3. Ai consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e ai consiglieri delle città metropolitane si applicano le norme relative all'aspettativa ed ai permessi previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, con indennità pari all'80 per cento di quella prevista negli articoli 5 e 6 per gli assessori degli stessi enti ».

ART. 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali di comuni con popolazione

superiore ad un milione di abitanti e quelli eletti nei consigli metropolitani hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocate sedute di tutti gli organi formalmente istituiti per legge o per disposizione statutaria ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Indennità di carica dei sindaci e degli assessori*). — 1. Ai sindaci, agli assessori dei comuni con popolazione superiore a mille abitanti, ai presidenti e agli assessori provinciali, ai sindaci e agli assessori delle città metropolitane è corrisposta una indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di appartenenza, entro i limiti massimi per ciascuna classe di comune o di provincia previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Agli assessori comunali, delle città metropolitane e provinciali, cui spetti in base alla presente legge l'indennità di carica e che svolgono funzioni vicarie del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, compete una maggiorazione dell'indennità di carica del 20 per cento ».

2. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Indennità aggiuntiva sostitutiva del mancato reddito*). — 1. Agli amministratori che fruiscono dell'aspettativa prevista dalla presente legge compete in aggiunta all'indennità di carica una indennità aggiuntiva sostitutiva del mancato reddito, ad essa commisurata, nei limiti di cui alla tabella E allegata alla presente legge, con riduzione del 50 per cento per chi sia collocato in aspettativa a tempo parziale.

2. Nelle amministrazioni in cui è previsto, ai sensi della presente legge, il collocamento in aspettativa, agli amministratori che svolgono attività lavorativa non

dipendente è corrisposta in aggiunta all'indennità di carica l'indennità di cui al comma 1, determinata nell'ambito della misura massima consentita per quell'ente ».

ART. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali che abbiano più di 300 dipendenti può essere, a richiesta, concessa l'aspettativa a tempo parziale o a tempo pieno con il godimento dell'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 dell'articolo 6 ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

« Ai soggetti di cui al quarto comma, nel caso che svolgano attività lavorativa non dipendente, sono estesi i benefici di cui al comma 2 dell'articolo 6 ».

ART. 6.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui all'articolo 6 sono estesi ai presidenti dei consorzi tra comuni e province e delle loro aziende quando questi abbiano più di 300 dipendenti ».

ART. 7.

1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*). — 1. Ai consiglieri comunali e provinciali e delle

città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, entro i limiti massimi previsti dalle tabelle C e D allegate alla presente legge ».

ART. 8.

1. L'articolo 11 della legge 7 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Condizioni per la corresponsione dell'indennità di presenza*). — 1. La stessa indennità di cui all'articolo 10 è corrisposta alle medesime condizioni per la effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e formalmente convocate.

2. L'indennità di presenza, nei limiti dei casi di cui al comma 1, può essere concessa dai consigli comunali per le sedute dei consigli tributari.

3. L'indennità di cui all'articolo 10 e quella di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili nell'ambito delle medesime giornate ».

ART. 9.

1. L'articolo 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Documentazione per i permessi*). — 1. L'attività svolta nell'espletamento del mandato, per la quale i lavoratori dipendenti hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti, deve essere documentata mediante attestazione dell'ente di appartenenza ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (*Consiglieri circoscrizionali*). — 1. Ai consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia e dei

comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti si estende il trattamento giuridico ed economico previsto per i consiglieri dei comuni con popolazione pari a quella degli abitanti della circoscrizione in cui i consiglieri circoscrizionali sono stati eletti.

2. L'indennità di presenza di cui all'articolo 10 è corrisposta entro i limiti massimi dell'80 per cento di quella spettante ai consiglieri comunali di cui al comma 1 ed è corrisposta anche per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni circoscrizionali permanenti, formalmente istituite e convocate ».

ART. 11.

1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Copertura dell'onere finanziario*). — 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono agli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per lo Stato ».

ART. 12.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è abrogato.

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — (*Servizio di leva*). — 1. I consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati alle armi per il servizio di leva hanno diritto di svolgere il servizio nel reparto militare più vicino all'ente in cui sono stati eletti.

2. Ai consiglieri di cui al comma 1 devono essere concessi tutti i permessi necessari per consentire quanto previsto dall'articolo 4 ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 27-*bis* della legge 27 dicembre 1985, n. 816, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 27-*ter*. (*Assicurazione contro i rischi del mandato*). — 1. Tutti gli amministratori di cui alla presente legge possono essere assicurati dai rispettivi enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

2. Le assicurazioni di cui al comma 1 possono coprire anche i rischi inerenti ad eventuali danni arrecati a beni immobili di proprietà degli eletti sempre a condizione che i danni siano comunque conseguenti all'esercizio del mandato.

3. Le assicurazioni previste dal comma 2 possono riguardare anche la costituzione di fondi previdenziali o assimilabili ».

ART. 15.

1. Le tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato alla presente legge.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO
(v. articolo 16)

TABELLA A

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI CARICA
PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Classe del Comune	Sindaci	Assessori
Fino a 1.000 abitanti	960.000	non ammessa
Da 1.001 a 3.000 abitanti	1.200.000	360.000
Da 3.001 a 5.000 abitanti	1.600.000	480.000
Da 5.001 a 10.000 abitanti	1.900.000	750.000
Da 10.001 a 30.000 abitanti	2.100.000	950.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	2.500.000	1.200.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	3.000.000	1.500.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	4.200.000	2.250.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	5.400.000	2.750.000
Oltre 1.000.000 abitanti e città metropo- litane	6.000.000	3.250.000

(*) Agli amministratori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per gli amministratori dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Agli amministratori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per gli amministratori dei comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti.

TABELLA B

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI CARICA
PER GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Classe della Provincia	Presidenti	Assessori
Fino a 500.000 abitanti	3.600.000	1.800.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	4.200.000	2.250.000
Oltre 1.000.000 abitanti	4.700.000	2.250.000

TABELLA C

**IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI COMUNALI**

(importi in lire)

Classe del Comune	Importo massimo
Fino a 30.000 abitanti	39.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	65.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	90.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	115.000
Oltre 1.000.000 abitanti	160.000

(*) Ai consiglieri delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza entro i limiti previsti per i Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

TABELLA D

**IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA
PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI**

(importi in lire)

Classe del Comune	Importo massimo
Fino a 500.000 abitanti	65.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	90.000
Oltre 1.000.000 abitanti	115.000

TABELLA E

IMPORTO MASSIMO DELL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA SOSTITUTIVA DI MANCATO
REDDITO AGLI AMMINISTRATORI

Comuni fino a 30.000 abitanti	1.200.000
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti	1.500.000
Province fino a 500.000 abitanti	
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	1.800.000
Province oltre 500.000 abitanti	
Comuni da 500.001 abitanti fino a 1.000.000 abitanti	3.300.000
Oltre 1.000.000 e città metropolitane	